Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 450/10
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Disciplina delle Associazioni Pro Loco"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 180 del 2/05/2019);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/07/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/07/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 03/07/2019

Normativa nazionale

D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art. 9). pag. 4

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L. 7 aprile 2014, n. 56 - Art. 1 (commi 85-87) pag. 5

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Normativa regionale

L.R. 22 giugno 2015, n. 14 pag. 6

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 pag. 9

Riordino dell'organizzazione turistica regionale

Documentazione citata

Delibera di Giunta regionale Calabria n. 369-2015 pag. 41

Legge regionale 22 giugno 2015 n.14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale.

Normativa comparata

L.R. ABRUZZO 22 maggio 2018, n. 9 pag. 49

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

L.R. CAMPANIA 8-8-2014 n. 18 (CAPO V) pag. 62

Organizzazione del sistema turistico in Campania.

L.R. EMILIA ROMAGNA 25 marzo 2016, n. 5 pag. 64

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")

L.R. LAZIO 6-8-2007 n. 13 (ART. 15) pag. 70

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

L.R. LIGURIA 11 aprile 1996, n. 17 pag. 72

Disciplina delle Associazioni Pro Loco

L.R. Lombardia 1-10-2015 n. 27 (ART. 12) pag. 77

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

Delib.G.R. LOMBARDIA 23 maggio 2016, n. 10/5195 pag. 78

Indicazioni per le associazioni pro loco in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

L.R. MARCHE 11-7-2006 n. 9 (ART. 9) pag. 83

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

L.R. MOLISE 18 luglio 1977, n. 20 pag. 85

Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle «Pro-Loco»

L.R. PIEMONTE 7 aprile 2000, n. 36 pag. 91

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco

L.R. PUGLIA 11 giugno 2018, n. 25 pag. 98

Disciplina delle associazioni Pro loco

L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 (ART. 16) pag. 115

Testo unico del sistema turistico regionale.

Regolamento Toscana 7 agosto 2018, n. 47/R (ARTT. 9-12) pag. 116

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

L.R. UMBRIA 10-7-2017 n. 8 (ART. 14) pag. 118

Legislazione turistica regionale.

Reg. reg. UMBRIA 31 gennaio 2019, n. 2 pag. 119

Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).

L.R. VENETO 22 ottobre 2014, n. 34 pag. 125

Disciplina delle associazioni pro loco

D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo *1, comma 2, lettera b)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*.

Art. 9. *Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Art. 1 (commi 85-87)

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

L.R. 22 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Disposizioni generali.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 9/2007* e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014*, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2 *Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.*

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'*articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014*, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della *L.R. n. 34/2002* sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione

provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3 *Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.*

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

Art. 4 *Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.*

1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Art. 5 *Disposizioni sul personale in eccedenza.*

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'*articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014*, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6 *Risorse utili all'esercizio delle funzioni.*

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7 *Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8 *Norme finanziarie.*

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 9 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 [(1)].

Riordino dell'organizzazione turistica regionale [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 ottobre 2017, n. 473*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Organizzazione territoriale

Capo I - Obiettivi

Art. 1
Princìpi e finalità.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della *Legge 29 marzo 2001, n. 135* e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;

b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;

c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;

d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;

e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;

f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;

g) la promozione di azioni di tutela del turista;

h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo, nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria (3);

i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese (4).

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 2
Funzioni.

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli *articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e successive modifiche.

Capo II - Programmazione regionale

Art. 3
Piano di sviluppo turistico.

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai distretti turistici regionali [(5)].

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;

- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;

- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;

- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;

- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;

- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;

- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;

- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;

- le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;

- gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;

- le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;

- i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;

c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266* (Legge Finanziaria 2006);

d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 4
Piano esecutivo annuale.

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;

b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5
Sistema dei finanziamenti.

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dai distretti turistici regionali (6).

---

(6) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 6

Sistema Turistico Locale (7) (8).

[1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'*articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135* (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere].

---

(7) Articolo abrogato dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(8) Con *Delib.G.R. 5 febbraio 2009, n. 47* sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

Art. 7

Funzioni del Sistema Turistico Locale (9).

[1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:

a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;

b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;

c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;

d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;

e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;

f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;

g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;

h) incrementare e sviluppare la domanda turistica].

---

(9) Articolo abrogato dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Marchio di qualità.

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete

di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili (10).

2. La Regione di concerto con i distretti turistici regionali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale (11).

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

---

(10) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 24 gennaio 2011, n. 22*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera d)*, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Comitato istituzionale.

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:

a) Assessori Provinciali al Turismo;

b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;

c) Presidenti degli Enti Parco;

d) Rappresentante di Confindustria regionale;

e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;

f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;

g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.

2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi distretti turistici regionali della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a (12):

a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;

b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;

c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento [(13)].

---

(13) Vedi, al riguardo, il *Reg. 9 marzo 2009, n. 3*.

(12) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera e)*, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Sistema informativo turistico.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;

g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;

h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11
Carta dei diritti del Turista.

1. In coerenza a quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato *articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.

3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.

4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.

5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12
Albergo diffuso.

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.

2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception.

3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.

4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.

5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento (14) e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

---

(14) Vedi, al riguardo, il *Reg. 27 ottobre 2008, n. 4*.

Capo III - Programmazione Provinciale

Art. 13
Programma di accoglienza del turista.

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.

3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14
Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni distretto turistico regionale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati (15):

a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;

b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;

c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;

d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.

2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

---

(15) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 15
Pro-Loco.

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in (16):

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica;

e) attività ricreative e di spettacolo (17);

f) attività di socialità civica [18].

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono [19]:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel distretto turistico regionale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato [20];

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla *legge n. 383/2000* [21];

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali [22].

---

(16) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(17) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(18) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(19) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(20) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8* e dall'*art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 25 gennaio 2019, n. 2*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

(21) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(22) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».

Art. 16
Albo provinciale.

1. Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17
Agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di

viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18
Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 1084*, nonché dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111* "Attuazione della *direttiva 90/314/CEE* concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;

b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;

d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;

e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

l) il servizio di informazioni in materia turistica;

m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;

o) organizzazioni di attività congressuali;

p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19

Procedure per apertura.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) la denominazione dell'agenzia;

d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20
Autorizzazione.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".

3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;

b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;

c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21
Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22
Periodo di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23
Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 1084* e del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111*;

n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 1084* nonché al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111*.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24
Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25
Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 1084* e dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111* e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26
Sospensione dell'attività.

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27
Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28
Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29
Direttore tecnico.

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti [(23)]:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestatorelativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

---

(23) Alinea così modificato dall'*art. 2, L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 30

Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392*;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo V - Professioni Turistiche

Art. 31

Figure delle professioni turistiche.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

4. [È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale] (24).

5. [È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio] (25).

6. [È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro fruizione] (26).

7. [È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica] (27).

8. [La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] (28).

---

(24) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(25) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(26) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(27) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(28) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

Art. 32

Competenze delle Province.

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:

a) [indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] (29);

b) [tenuta degli elenchi delle professioni turistiche] (30);

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) [promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche] (31).

2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (32).

3. [Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione] (33).

4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] (34).

5. [Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia] (35).

---

(29) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(30) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(31) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(33) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(34) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

(35) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, *L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

Art. 33
L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento.

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Art. 34
Divieti.

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti

attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35

Sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito

tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.

6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37
Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.

2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38
Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco

svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali

Art. 39
Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate:

a) *legge regionale 31 agosto 1973, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni;

b) *legge regionale 2 giugno 1980, n. 23* e successive modifiche ed integrazioni;

c) *legge regionale 19 aprile 1983, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni (36);

d) *legge regionale 28 marzo 1985, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;

e) *legge regionale 8 aprile 1988, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni;

f) *legge regionale 7 marzo 1995, n. 5* e successive modifiche ed integrazioni;

g) *legge regionale 10 aprile 1995, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni.

---

(36) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*. La modifica ha riguardato la soppressione delle parole "titolo II" indicate erroneamente dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", in quanto la suddetta *L.R. n. 16/1983* non è suddivisa nè in titoli nè in nessun altro modo (l'abrogazione pertanto, come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo di detta legge).

Art. 40
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 369 **della seduta del** 24 SET. 2015.

Oggetto: Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____ IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Luigi Bulotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente		X
2	Antonietta Rizzo	Componente	X	
5	Federica Roccisano	Componente	X	
6	Franco Rossi	Componente	X	
7	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il segretario generale Avv. Ennio Antonio Apicella

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati.

Il Dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
-la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato disposizioni in materia di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ha individuato (articolo 1, commi 85-87) le funzioni fondamentali delle provincie, ha disposto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni diverse da quelle fondamentali (articolo 1, comma 89), ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni in relazione al trasferimento del personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (articolo 1, comma 96);
-la legge regionale 22.6.2015 n. 14, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha disposto, fra l'altro, che la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e, conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., secondo le indicazioni delle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002 (art. 1); conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali e la Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari (art. 2).
- in data 31.7.2015, tra la Regione e le Amministrazioni provinciali è stato siglato un protocollo d'intesa con cui si è convenuto, anche al fine di non pregiudicare la definizione dei procedimenti in corso ed evitare interruzioni di servizi, che il personale rimane temporaneamente allocato ed esercita le funzioni presso le Amministrazioni provenienza sino a successivo provvedimento del dipartimento "Organizzazione, risorse umane e controlli" e/o sino alla stipula di specifici protocolli d'intesa, entro il termine del 31.10.2015;

Verificato che la Regione, in attuazione della L.R. n. 14/2015, riassume nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., con i decreti dei dirigenti generali sotto elencati per materia:

ATTIVITA' PRODUTTIVE (artigianato, industria, energia, miniere, commercio):
- decreto del dirigente generale del "dipartimento economia" n. 20413 del 15.12.2005;
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA:
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5210 del 6.4.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5212 del 6.4.2005 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5214 del 6.4.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5216 del 6.4.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 5217 del 6.4.2005 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20406 del 15.12.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20407 del 15.12.2005 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20408 del 15.12.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20410 del 15.12.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento agricoltura" n. 20411 del 15.12.2005 (prov. CZ);
TURISMO, SPETTACOLO, SPORT, BENI E ATTIVITA' CULTURALI:
- decreto del dirigente generale del "dipartimento turismo, sport e spettacolo" n. 19158 del 5.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento turismo, sport e spettacolo" n. 5399 del 12.5.2006;
AMBIENTE
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20192 del 13.12.2005 (prov. RC);

- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20193 del 13.12.2005 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20194 del 13.12.2005 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20197 del 13.12.2005 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 20198 del 13.12.2005 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 343 del 26.1.2006 (prov. CZ),
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 344 del 26.1.2006 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 345 del 26.1.2006 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 346 del 26.1.2006 (prov. VV);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 347 del 26.1.2006 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19304 del 29.10.2009 (prov. CS);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19305 del 29.10.2009 (prov. CZ);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19307 del 29.10.2009 (prov. RC);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19308 del 29.10.2009 (prov. KR);
- decreto del dirigente generale del "dipartimento politiche dell'ambiente" n. 19309 del 29.10.2009 (prov. VV);

URBANISTICA:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento urbanistica e governo del territorio" n. 18812 del 2.12.2005;

TUTELA DELLA SALUTE (farmacie):

- decreto del dirigente generale del "dipartimento tutela della salute" n. 671 dell'8.2.2006;

DEMANIO IDRICO:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 13951 del 27.9.2005;

OPERE PUBBLICHE, RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 4141 del 1.4.2003;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 20393 del 14.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 20394 del 14.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 204 del 18.1.2006;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavori pubblici" n. 11351 del 13.9.2006;

TRASPORTI:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 18601 dell'1.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento trasporti, infrastrutture e patrimonio" n. 18613 dell'1.12.2005;

PROTEZIONE CIVILE:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento Presidenza" n. 19990 del 12.12.2005;

SERVIZI SOCIALI:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 20460 del 15.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 166 del 17.1.2006;

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 3948 del 21.3.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 20462 del 15.12.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento lavoro, famiglia, formazione professionale" n. 3467 del 30.3.2006;

ISTRUZIONE, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

- decreto del dirigente generale del "dipartimento cultura" n. 3808 del 18.3.2005;
- decreto del dirigente generale del "dipartimento cultura" n. 19387 del 6.12.2005;

Ritenuto:

- che sia necessario, a fronte del trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n.14/2015, adeguare - nelle more della definizione del più ampio processo di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'art.7, commi 1 e 5, della Legge Regionale n. 31/2002 - la struttura organizzativa preesistente incorporando dette funzioni, secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità, nei Dipartimenti della Giunta Regionale interessati alle funzioni riassunte;.
- che, in particolare, onde garantire continuità nella gestione delle funzioni oggetto di trasferimento, si rende opportuno creare in ciascun dipartimento a cui afferiscono, *ratione materiae,* le funzioni di cui alla L.R. 34/2002 e s.m.i., oggetto di "riassorbimento" da parte della Regione ai sensi della L.R. n. 14/2015 delle Unità Organizzative Temporanee;
- che l'istituzione di dette Unità Organizzative temporanee è finalizzata a garantire alla Regione un efficace e efficiente coordinamento territoriale delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 che *ratione materiae* fanno capo, sulla base della vigente macrostruttura, ai Dipartimenti presso cui sono istituite e ad assicurare al contempo – soprattutto in fase di prima applicazione - la continuità del servizio e il rispetto del principio di prossimità;

Verificato che, sulla base della vigente struttura, i Dipartimenti interessati, ai sensi della L.R. n. 14/2015, al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n.34/2002 sono i seguenti:

- Presidenza;
- Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
- Agricoltura e Risorse Agroalimentari
- Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura
- Ambiente e Territorio

Precisato:

- **che** ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31 "La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti";
- **che** l'art. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 1513 del 14 maggio 1999, così come modificato con deliberazione n. 428 del 20 novembre 2011, testualmente recita: "*La struttura organizzativa della Giunta Regionale si articola in Dipartimenti, Settori, unità organizzative e/o di progetto, unità operative e strutture di supporto.*

  – omissis

  - *c) le Unità Organizzative Autonome (U.O.A.) e le Unità di Progetto (U.d.P.) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee costituite con criteri flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi determinati. Tali unità sono istituite con deliberazione della Giunta Regionale.....*";
- **che** ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 7/96, la Struttura della Giunta regionale deve essere organizzata secondo principi di omogeneità di funzioni;
- **che** all'interno dei Dipartimenti la definizione della micro organizzazione compete, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28 lett. b) della Legge regionale n. 7/1996, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti o equiparati;

Atteso che con Deliberazione di Giunta regionale n. 184 del 12 giugno 2015, in attuazione della D.G.R. n. 19/2015, successivamente integrata con DGR n. 111/2015, n. 138/2015 n. 158/2015 e n. 299 del 11 agosto 2015, è stata approvata la nuova Macro struttura della Giunta regionale ed il relativo organigramma provvisorio;

Preso atto che il Dirigente generale ed il dirigente del Settore competente attestano:

1.- che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti gli atti e documenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia;

2.- la regolarità amministrativa, nonché legittimità della deliberazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

3.- che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Visti:
- lo statuto regionale;
- il D. Lgs. 165/2001;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;
- la Legge regionale 7 agosto 2002, n.31;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto:*Disposizioni sulle città metropolitane,sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*
- la Legge regionale 22 giugno 2015 n. 14, avente ad oggetto: *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014, n. 56";*

Dato atto che nel corso dell'incontro tenutosi in data 15 settembre 2015 con le OO.SS. e il Coordinatore della RSU si è data informazione da parte del Vice Presidente dell'organizzazione provvisoria che si intende adottare per la gestione delle funzioni riassunte dalla Regione;

Su Proposta del Vice Presidente con delega alle Politiche del personale, Innovazione burocratica e Semplificazione amministrativa, Prof. Antonio Viscomi, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato in dispositivo:

1. **DI ISTITUIRE** in ciascuno dei Dipartimenti interessati al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 ed ai processi di mobilità del personale già dipendente dalle Province, attivati ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 14/2015 - e precisamente nei Dipartimenti:
   - Presidenza
   - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
   - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
   - Agricoltura e Risorse Agroalimentari
   - Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura
   - Ambiente e Territorio

   una Unità Organizzativa Temporanea denominata "*UOT – Funzioni Territoriali*" al fine di assicurare l'integrazione, nell'ambito del sistema organizzativo, gestionale e regolamentare della Regione Calabria, delle funzioni di cui alla legge regionale n. 14/2015 e del personale proveniente dalle Province – Enti di Area Vasta, nelle more della definizione del più generale processo di riorganizzazione organizzativa delle strutture della Giunta regionale e dell'adozione della legge organica di riordino delle funzioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 14/2015;

2. **DI DEMANDARE** ai Dirigenti Generali dei suddetti Dipartimenti, nell'esercizio delle loro prerogative dirigenziali, la definizione con atti formali, entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente delibera, della micro-organizzazione delle singole "UOT – Funzioni Territoriali" tenendo conto, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, dei seguenti criteri generali:

a) ciascuna "UOT – Funzioni Territoriali", previa ricognizione delle funzioni a suo tempo conferite alle provincie individuate nei decreti dirigenziali indicati in premessa, può essere articolata, al suo interno, per linee di attività, assicurando il rigoroso rispetto del principio di accorpamento delle funzioni omogenee ai fini della riduzione delle strutture burocratiche non essenziali;

b) ciascuna linea di attività della *"UOT – Funzioni Territoriali"* è ripartita, al suo interno, per *Uffici Territoriali Provinciali*; a ciascuno di tali Uffici dovrà essere assegnato il personale trasferito tenendo conto dell'Amministrazione Provinciale di origine, in coerenza con quanto dispone la legge 56/2014 in ordine alla correlazione necessaria, in capo al personale trasferito, tra funzioni già svolte in sede provinciale e funzioni assegnate nella struttura regionale nonché nel rispetto delle formali attestazioni fornite dalla Amministrazione Provinciale di origine in fase di trasferimento; a tal fine, in presenza di eventuali casi di dubbia definizione, rilevano le funzioni svolte, indipendentemente dalla denominazione della struttura organizzativa in cui il personale non dirigenziale trasferito era assegnato nell'Amministrazione Provinciale di origine; inoltre, in caso di pluralità di funzioni originariamente svolte, tale da consentire l'assegnazione del personale traferito in "UOT – Funzioni Territoriali" allocate presso diversi Dipartimenti, i Dirigenti Generali competenti, d'intesa tra di loro, possono assegnare il medesimo personale secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa;

c) al fine di assicurare massima trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa, dovranno essere precisamente individuati, e resi pubblici sul sito istituzionale entro quindici giorni dalla notifica della presente deliberazione, tutti i procedimenti di competenza della medesima struttura, con indicazione del personale responsabile e dei tempi di svolgimento; il Responsabile per la Trasparenza è tenuto a vigilare sul rispetto del predetto termine, ed è tenuto a segnalare il mancato rispetto del termine indicato all'OIV ai fini della valutazione del Dirigente Generale;

d) al fine di garantire la continuità del servizio e di assicurare il rispetto del principio di prossimità al cittadino dei servizi erogati, il personale assegnato a ciascun Ufficio Territoriale Provinciale continua a prestare la propria attività nella sede territoriale, secondo modalità e termini stabiliti dal Dirigente Generale del Dipartimento competente tenendo conto, ove esistenti, dei protocolli d'intesa previsti dalla L.R. 14/2015 al fine di assicurare la migliore integrazione organizzativa, gestione e logistica tra il personale assegnato all'Ufficio Provinciale Territoriale e la struttura propria dell'Amministrazione Provinciale interessata; resta fermo per il personale regionale operante presso gli Uffici Territoriali Provinciali l'obbligo inderogabile di assicurare la costante connessione informativa attraverso l'utilizzazione del sistema SIAR e la rilevazione con strumenti automatici della presenza sulla base delle indicazioni tecniche ed operative fornite dalle competenti strutture regionali;

e) in fase di ingresso, e nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, al fine di assicurare una precisa individuazione delle competenze gestionali ed amministrative, ogni *"UOT – Funzioni Territoriali"* presso ciascun Dipartimento è assegnata alla responsabilità di un dirigente tenendo conto dei seguenti criteri:

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, sia presente una figura dirigenziale, alla medesima sarà assegnata la responsabilità gestionale ed organizzativa della *"UOT – Funzioni Territoriali"*, e conseguentemente delle linee di attività e degli Uffici Territoriali Provinciali, in coerenza con le funzioni dirigenziali svolte nella Amministrazione Provinciale di origine da esercitare tenendo conto, ove esistenti, dei protocolli d'intesa previsti dalla L.R. 14/2015 di cui sopra;

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, siano presenti più figure dirigenziali potenzialmente assegnabili alla medesima UOT - tenendo conto delle funzioni svolte nelle Amministrazioni Provinciali di origine e asseverate formalmente dalla medesima Amministrazione in fase di trasferimento - il Dirigente Generale del Dipartimento, in considerazione del numero di personale assegnato, delle competenze

affidate e della distribuzione geografica degli Uffici Territoriali Provinciali afferenti alla medesima linea di attività, può procedere alla istituzione di una seconda "UOT" per macro-aggregati provinciali, ad ognuno delle quali è assegnato uno dei dirigenti di cui trattasi;

- nel caso in cui, nell'ambito del personale oggetto di mobilità dalla Provincia alla Regione, non siano presenti figure dirigenziali già impegnate nell'Amministrazione Provinciale di origine sulle funzioni trasferite, la "UOT – Funzioni Territoriali" è assegnata, con provvedimento del dirigente generale, alla responsabilità del dirigente regionale responsabile del settore avente competenza specifica sulle materie oggetto della linea di attività della "UOT – Funzioni Territoriali".

d) in ogni caso, al fine di garantire un adeguato coordinamento delle funzioni svolte negli Uffici Territoriali Provinciali con l'attività ordinaria del Dipartimento di riferimento, il personale dirigenziale presta la propria attività presso la sede centrale della Regione Calabria.

3. **DI DEMANDARE** al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane e Controlli la tempestiva attivazione di un corso di formazione per agevolare l'integrazione del personale oggetto di trasferimento nel sistema organizzativo, gestionale e regolamentare della Regione Calabria; il corso di formazione, della durata massima di ventiquattro ore, dovrà avere ad oggetto le nozioni di base relative all'organizzazione burocratica regionale, al bilancio e alla gestione contabile, alle leggi ed ai regolamenti regionali in materia di procedimento amministrativo, al piano anticorruzione ed al codice di comportamento, ai sistemi di valutazione della performance, alla disciplina sulla trasparenza. Il corso dovrà essere svolto con personale dirigenziale interno e non dovrà comportare oneri aggiuntivi. La partecipazione al corso è obbligatoria per tutto il personale interessato e dovrà essere attivato entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente delibera. Con le medesime modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla conclusione del predetto corso di formazione, ciascun Dipartimento interessato ai processi di mobilità provvederà ad attivare, con le proprie risorse interne e senza oneri aggiuntivi, un corso di formazione specifico sulla legislazione tecnica regionale di riferimento, della durata di dodici ore;

4. **DI ASSEGNARE**, tenendo conto delle funzioni svolte nelle Amministrazioni di origine e della attribuzione delle medesime funzioni ai Dipartimenti regionali nonché delle attestazioni formalmente rilasciate dalle Amministrazioni di origine, il personale con qualifica dirigenziale proveniente dalle Amministrazioni Provinciali, di seguito elencato, presso i seguenti Dipartimenti:

Dott. COMITO Gianfranco	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Dott.ssa MACRI' Edith	Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dott.ssa GATTO Maria Francesca Dott. PERANI Anna	Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Dott. MACRI' Domenico	Agricoltura e risorse agroalimentari

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. a cura del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane – Controlli., nonchè al Responsabile della Trasparenza ai fini di cui alla lett. c) del punto 2. della presente delibera

6. **DI DEMANDARE** al Dipartimento Organizzazioni, Risorse Umane e Controlli i successivi atti di competenza;

7. **DI DEMANDARE** ai dirigenti generali dei Dipartimenti interessati la revoca dei decreti dirigenziali di conferimento delle funzioni alle provincie adottati in esecuzione della L.R. n. 34/2002 e successive modificazioni;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 28 SET. 2015 al Dipartimento interessato X al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □
L'impiegato addetto

L.R. ABRUZZO 22 maggio 2018, n. 9 [(1)].

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2018, n. 56 speciale.

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*;

VISTI gli artt. *34* e *44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 107/5 del 8.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Finalità* [(2)].

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.

3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo

in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica.

4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5. La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonché supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.

6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.

7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.

---

(2) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 2 *Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco* [(3)]*.*

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c) al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;

d) nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;

e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;

f) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

g) collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;

i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla *legge regionale 28 aprile 1995, n. 75* (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai

gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

---

(3) Articolo così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 3 *Statuti.*

1. Le Pro Loco comunque costituite, sia con atto pubblico che con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere all'albo di cui all'articolo 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
b) la configurazione giuridica della Pro Loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;
c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;
d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;
f) l'obbligo di inviare annualmente al Servizio regionale competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;
[g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe; (4)]
h) l'obbligo di adottare criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere (5);
[j) l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune dove la Pro Loco opera copia della convocazione delle assemblee contenente all'ordine del giorno:

l'approvazione del bilancio preventivo, del programma annuale delle attività e del bilancio consuntivo, con facoltà del Sindaco di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto a meno che non ne faccia parte perché eletto; (4)]

k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, per il parere consultivo del Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati e la compatibilità e inserimento nel programma annuale di promozione turistica e della programmazione regionale;

l) la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h);

m) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra i soci gli eventuali utili;

n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'*articolo 9 del D.Lgs. 117/2017* (5).

[2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la Pro Loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione è effettuata con provvedimento del Sindaco del Comune. (6)]

3. Le Associazioni Pro Loco che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse al Servizio regionale competente per l'aggiornamento dei dati relativi all'Elenco regionale (7).

---

(4) Lettera abrogata dall' *art. 17, comma 1, lettera d), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 17, comma 1, lettera d), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(6) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 1, lettera d), n. 2, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(7) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 4 *Elenco regionale* (8).

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco [8].

2. Il predetto Albo sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con *legge regionale 18 agosto 2004, n. 30* (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).

3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione [9].

3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte [10].

4. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni [8]:

a) che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
b) che la località dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
d) le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di tre Pro Loco, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
e) per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, è necessario che l'istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.

5. La Regione dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all'iscrizione della Pro Loco all'Elenco regionale [8].

6. Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.

7. L'Elenco regionale contiene [8]:

a) la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;
b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;
c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
d) il numero dei soci iscritti all'associazione.

8. La Regione cura l'aggiornamento dell'Albo, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

---

(8) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera e), n. 1, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(10) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera e), n. 2, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 5 *Vigilanza.*

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Regione Abruzzo verifica che le Pro Loco iscritte all'Albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) avvalendosi dell'UNPLI Abruzzo attraverso il supporto delle strutture sub-regionali di secondo livello.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.

3. Qualora la Regione Abruzzo, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che un ufficio di accoglienza ed informazione turistica aperto dalle Pro Loco non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dalle linee guida stabilite dalla Giunta regionale per il Sistema Informativo di Destinazione, dispone le dovute verifiche e accertamenti.

4. Nel caso si accerti che l'Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla Pro Loco non abbia le dovute caratteristiche né rispetti le procedure standard minime indicate nelle linee guida del Sistema Informativo di Destinazione, né vi siano possibilità di ripristinarle, dispone la revoca del nulla osta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e della denominazione ufficiale.

5. Il dirigente del Servizio competente provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dandone comunicazione alla Pro Loco e al Sindaco del Comune dove essa opera.

6. Qualora venga accertato che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Regione invita la Pro Loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.

7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento (11).

8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la Regione dispone la cancellazione della Pro Loco dall'Albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della Pro Loco, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente.

---

(11) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 6 *Incentivi e contributi.*

1. Alle Pro Loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della *legge regionale 10 settembre 1993, n. 56* (Nuove norme in materia di promozione culturale), delle altre leggi regionali e delle disposizioni regionali in materia culturale, turistica e sportiva.

2. Per agevolare l'attività delle Pro Loco, la Regione può concedere un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le Pro Loco iscritte all'Albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, con lo stesso provvedimento, può concedere contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco nel proprio territorio.

4. La Pro Loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve relazionare l'effettiva attività svolta, certificare e documentare contabilmente la spesa sostenuta, il tutto sottoscritto dal Presidente della Pro Loco allegando la relazione contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione.

5. Le richieste di contributo, di cui ai commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate alla Regione Abruzzo corredate di copia del bilancio di previsione dell'anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile è presentato il conto consuntivo delle spese sostenute per l'attività svolta.

6. La Regione Abruzzo destina contributi alle Pro Loco anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici a valere sui fondi regionali, nazionali o comunitari, per finalità specifiche.

7. Tra le specifiche finalità di cui al comma 6 hanno particolare rilevanza le attività svolte dalle Pro Loco singole o associate, per l'apertura e gestione di uffici o punti d'informazione e accoglienza turistica con riconoscimento e uso della denominazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

8. I contributi alle Associazioni Pro Loco sono concessi dalla Regione nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 *Tavolo tecnico regionale di valutazione dei progetti presentati dalle Pro Loco.*

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle Pro Loco sono concessi esclusivamente alle Pro Loco in regola con l'iscrizione all'Elenco regionale che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) (12).

2. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, esprime, inoltre, il proprio parere non vincolante in merito all'individuazione di linee di intervento e di progetto riguardanti provvidenze finanziarie a carattere nazionale o comunitario.

3. L'aspetto organizzativo del Tavolo tecnico è assicurato dal Servizio regionale competente, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria C come suo segretario verbalizzante.

4. Il Tavolo tecnico, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal Dirigente del Servizio regionale competente, che lo presiede, dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo e dai rappresentanti subregionali eletti o nominati ai sensi dello Statuto UNPLI, regolarmente in carica.

5. Tutti i membri del Tavolo tecnico possono delegare altre persone a rappresentarli.

6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 il Tavolo tecnico è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4 o loro delegati.

7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Tavolo tecnico è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio competente o suo delegato.

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.

---

(12) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 8 *Tutela della denominazione Pro Loco.*

1. La denominazione Pro Loco è riservata alle associazioni iscritte all'Elenco regionale (13).

2. Le associazioni denominate Pro Loco che non intendano iscriversi all'Elenco regionale sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (13).

3. Qualora la Regione Abruzzo abbia riscontrato che nel territorio regionale opera un'associazione denominata Pro Loco non iscritta all'Albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.

4. Qualora l'associazione non provveda, la Regione denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine Pro Loco.

---

(13) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 9 *Consorzi e forme di cooperazione.*

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le Pro Loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.

Art. 10 *Attività di monitoraggio.*

1. La Giunta regionale rende annualmente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di promozione e riconoscimento delle Associazioni Pro Loco.

2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, con particolare riferimento alle modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e all'ammontare dei contributi corrisposti, evidenziando le eventuali criticità emerse.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale al Titolo 2, Missione 07, Programma 01, Capitoli 242393 e 242396.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali e comunitarie allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 12 *Norma transitoria.*

1. Le Pro Loco già iscritte agli Albi provinciali ai sensi della *L.R. 30/2004*, sono iscritte di diritto in un Elenco regionale provvisorio delle Pro Loco istituito presso il Servizio competente e pubblicato sul BURAT (14).

2. Le Pro Loco iscritte all'Elenco regionale provvisorio di cui al comma 1 sono tenute al perfezionamento della propria iscrizione all'Elenco regionale di cui all'articolo 4, presentando entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2016 regolarmente approvato dagli organi sociali, con allegata la comunicazione di aggiornamento dei dati della Pro Loco di cui alla scheda tecnica appositamente predisposta dal Servizio regionale (14).

3. Le Pro Loco che non avessero ottemperato al comma 2, sono cancellate d'ufficio dall'Elenco regionale definitivo che la Regione Abruzzo provvede a pubblicare sul BURAT (14).

4. Le Pro Loco cancellate d'ufficio, di cui al comma 3, possono riproporre istanza d'iscrizione secondo quanto stabilito all'articolo 4.

5. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella *L.R. 30/2004*.

6. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

---

(14) Nel presente provvedimento le parole «Albo regionale» ovunque ricorrenti sono state sostituite dalle parole «Elenco regionale» dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 13 *Abrogazione e sostituzione.*

1. La *L.R. n. 30/2004* è abrogata.

2. Ogni riferimento alla *legge regionale 26 giugno 1997, n. 54* (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

L.R. CAMPANIA 8-8-2014 n. 18 (CAPO V)
Organizzazione del sistema turistico in Campania.

CAPO V

Associazioni Pro loco

Art. 23 *Associazioni Pro loco.*

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.

2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano (17).

---

(17) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 2, lettera h), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1*, della medesima legge) e dall' *art. 16, comma 5, lettera b), L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge).

Art. 24 *Albo regionale delle pro loco (18).*

1. È istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.

---

(18) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 72*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il *Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 2*.

Art. 25 *Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli* [(21)]*.*

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento [(19)].

1–bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione [(20)].

---

(19) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 2, lettera h), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1*, della medesima legge) e dall' *art. 16, comma 5, lettera b), L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 3, L.R. 2 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 2*, della medesima legge).

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 72*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il *Reg. reg. 6 marzo 2015, n. 2*.

L.R. EMILIA ROMAGNA 25 marzo 2016, n. 5 [(1)].

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della *legge regionale 2 settembre 1981, n. 27* (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n. 85.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

Art. 2 *Definizione ed ambito d'intervento.*

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli *articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34* (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della *legge regionale 7 marzo 1995, n. 10* (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));
b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.

2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla *legge regionale 21*

dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.

4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

Art. 3 *Attività.*

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:

a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;
b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locale;
c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

Art. 4 *Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale.*

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'*articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002*, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
b) accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;
c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

Art. 5 *Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco.*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.

2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 6 *Convenzioni.*

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'*articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002*, che definiscano i criteri e le modalità:

a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'*articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002*.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

Art. 7 *Bandi per contributi regionali.*

1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'*articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002*.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla *legge regionale 4 marzo 1998, n. 7* (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle *leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47*, *20 maggio 1994, n. 22*, *25 ottobre 1993, n. 35* e parziale abrogazione della *L.R. 9 agosto 1993, n. 28*), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla *legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34*, Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) (2).

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 53 comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*.

Art. 9 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;
b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 10 *Abrogazioni.*

1. È abrogata la *legge regionale 2 settembre 1981, n. 27* (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro- Loco").

Art. 11 *Disposizioni transitorie.*

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al Registro regionale di cui all'*articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002* sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. LAZIO 6-8-2007 n. 13 (ART. 15)

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 15
Associazioni pro-loco.

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.

2. Le associazioni pro-loco, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;

d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;

e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.

4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco (30). Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni: (31)

a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale;

b) che l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata; (32)

c) che nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo

di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali. (33)

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune. (34)

7. La denominazione "pro-loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.

---

(30) Con *Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 961* è stata approvata la direttiva in merito all'istituzione ed iscrizione nell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.

(31) Alinea così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera e), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89, comma 1, della medesima legge).

(32) Lettera così sostituita dall’art. 29, comma 1, lettera e), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) che l'associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;».

(33) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera e), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera e), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 89, comma 1, della medesima legge).

L.R. LIGURIA 11 aprile 1996, n. 17 [(1)].

Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° maggio 1996, n. 9.

Art. 1
Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria.

1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione dell'accoglienza turistica che si attua principalmente mediante [(2)]:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio [(3)];

b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

2. La Regione riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

(2) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica delle risorse locali;».

Art. 2
Albo regionale.

1. Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Regione che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto (4).

3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Regione può disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale (5);

b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possegga caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica (6);

c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località (7);

d) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi vari, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo della Pro Loco, siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione (8).

4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(4) Comma sostituito dapprima dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* e poi così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(5) La presente lettera, introdotta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera b), è stata così modificata modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

In pari tempo il comma 2 del medesimo art. 2 ha abrogato l'originaria lettera a), del seguente tenore: «a) che la Pro Loco non sia ubicata in Comune sede di A.P.T. né in Comune capoluogo di Provincia;».

(6) La presente lettera è stata introdotta dall'*art. 2, comma 4, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera c), il cui testo era così formulato: «c) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possegga attrattive turistiche o comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di interesse e di valorizzazione turistica;».

(7) La presente lettera è stata introdotta dall'*art. 2, comma 5, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera d), il cui testo era così formulato: «d) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta con atto pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, da almeno due anni e che lo statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località;».

(8) La presente lettera (in origine lettera e), è divenuta lettera d) per effetto dell'*art. 2, comma 6, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*.

Art. 3
Cancellazione dall'Albo.

1. La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1 (9).

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Regione (10).

---

(9) Comma sostituito dapprima dall'*art. 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* e poi così modificato dall'*art. 45, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4
Rapporti di collaborazione.

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nel settore dell'accoglienza turistica, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico e gli enti locali competenti per territorio [(11)].

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere promossi e istituiti dalle Pro Loco uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi e nei limiti della *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni [(12)].

---

(11) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(12) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 5

Contributi alle Pro Loco [(13)].

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

---

(13) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2004, n. 14*, a decorrere dalla data di soppressione delle APT e dall'*art. 32, comma 3, L.R. 4 ottobre 2006, n. 28*, a decorrere dalla medesima data di soppressione delle APT, è stato, nuovamente, così sostituito dall'*art. 47, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa *legge n. 15/2015*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributi alle Pro Loco. 1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.».

Art. 6
Norme finali e transitorie.

1. La *legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6* (istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) è abrogata.

2. Le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, effettuate ai sensi della *legge regionale n. 6 del 1975* sono mantenute con lo stesso numero d'ordine.

L.R. Lombardia 1-10-2015 n. 27 (ART. 12)

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

Art. 12 *Associazioni pro loco.* (4)

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.

4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.

5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

---

(4) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 23 maggio 2016, n. 10/5195* e il *D. Dirig. reg. 20 novembre 2017, n. 14481*.

Delib.G.R. LOMBARDIA 23 maggio 2016, n. 10/5195 (1).

Indicazioni per le associazioni pro loco in attuazione dell'*art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27* (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 maggio 2016, n. 21.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27*"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo";

Dato atto che la L.R. sopra citata disciplina all'*art. 12* le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze territoriali;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. sopra citato in base al quale è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare la procedura amministrativa relativa all'iscrizione delle associazioni pro loco all'albo regionale così come delineata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, inoltre, che l'*art. 12 citato, al comma 6*, prevede che le associazioni pro loco possano organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio e in quelli contigui;

Visto l'ordine del giorno del Consiglio regionale del 16 febbraio 2016, n. 25816, approvato con Delib.C.R. n. 999, nel quale si impegna la Giunta ad approvare apposite linee guida che chiariscano l'ambito e le modalità di applicazione della norma relative alle attività delle pro loco;

Ritenuto quindi opportuno fornire indicazioni alle pro loco in ordine alle modalità di svolgimento delle proprie attività ricreative, culturali e turistiche al fine di rendere uniformi i comportamenti in ambito regionale come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, infine, che sul presente atto è stato sentito il Comitato Regionale UNPLI Lombardia;

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare la procedura amministrativa per l'iscrizione delle associazioni pro loco nell'albo regionale nonché le indicazioni per lo svolgimento delle loro attività ricreative, culturali e turistiche come da allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A
Procedura amministrativa per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro loco

Art. 1 *Albo regionale delle associazioni pro loco.*

1. È istituito presso la Direzione competente per materia della Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata domanda alla Direzione competente per materia, corredata dell'atto costitutivo e dallo statuto.

3. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto del dirigente competente per materia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrzione e costituisce condizione indispensabile per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale.

4. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 2 *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'*art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015* "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;
b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistica e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

Art. 3 *Statuto delle associazioni pro loco.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale lo statuto deve prevedere:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
b) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;
c) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 4 *Unioni di associazioni pro loco.*

1. La Regione, riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

Art. 5 *Cancellazione dall'albo regionale.*

1. Con decreto del dirigente competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2 o che svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art. 12 della *L.R. n. 27/2015*.

2. La cancellazione è disposta entro 30 gg. dal ricevimento del verbale di contestazione da parte delle Province o della Città Metropolitana di Milano.

3. Le modifiche dello Statuto e l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla pro loco alla Direzione competente per materia della Giunta regionale.

Allegato B
Indicazioni per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco

Il presente allegato fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco al fine di uniformare i loro comportamenti sul territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 12 della *L.R. 27/2015* (*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*), la Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

Le associazioni pro loco possono esercitare le attività di valorizzazione dei propri luoghi e possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui,

ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni.

Al di fuori di questi limiti precisi, e che di solito hanno a che fare con attività giornaliere, le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

Le attività sopra descritte vanno, comunque, esercitate dalle associazioni pro loco in modo da valorizzare tutti i luoghi di appartenenza territoriale e senza operare differenze fra gli stessi.

Le pro loco, inoltre, possono operare al di fuori del loro stretto ambito comunale attraverso la costituzione di Unioni di pro loco.

Le iniziative delle pro loco, poi, non sono oggetto dei limiti previsti per le associazioni, gruppi sociali e comunità all'articolo 67 della L.R. citata (occasionalità ed esclusività per i propri aderenti), ma anche le pro loco hanno l'obbligo di stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti alle stesse.

Per quanto riguarda i controlli sulle attività delle pro loco si segnala che questi spettano, in primis, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 6 (Competenze delle Province) comma 3, lettera h).

Pertanto, segnalazioni relative ad abusi sull'esercizio delle attività delle associazioni pro loco vanno tempestivamente trasmesse alle Province che effettueranno tutti i controlli di competenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono effettuare controlli periodici e a campione sull'organizzazione da parte delle pro loco delle attività di competenza e sul mantenimento da parte delle stesse dei requisiti previsti dall'allegato A, artt. 2 e 3 del presente atto.

Eventuali abusi riscontrati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano vanno segnalati alla Direzione Generale regionale competente per materia entro trenta giorni dalla formalizzazione della contestazione ai fini dell'eventuale procedura di cancellazione dall'albo regionale dell'associazione pro loco.

L.R. MARCHE 11-7-2006 n. 9 (ART. 9)
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Art. 9

Associazioni pro loco [(19)].

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione [(20)].

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale [(21)].

---

(19) Con *Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 131* sono stati definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni di cui al presente decreto.

(20) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 9*, *L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(21) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1*, *L.R. 15 novembre 2010, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 38.

L.R. MOLISE 18 luglio 1977, n. 20 [(1)]**.**

Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle «Pro-Loco» [(2)]**.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° agosto 1977, n. 14.

(2) Per l'attribuzione alle provicne delle funzioni amministrativa in materia, vedi l'*articolo 56 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34*.

Art. 1

Le Associazioni «Pro-Loco» sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

Art. 2

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui al precedente articolo 1 le «Pro-Loco» svolgono le seguenti funzioni:

a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare a essi conoscere ed apprezzare le località;

b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;

c) si adoperano a sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.

Art. 3

È istituito l'albo regionale delle Associazioni «Pro-Loco».

Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza - tramite il Comune - al Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del parere del Consiglio Comunale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

L'albo regionale delle Associazioni «Pro-Loco» è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni «Pro-Loco» istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la costituzione della «Pro-Loco» sia avvenuta con atto pubblico o con scrittura privata registrata (3);

b) che lo statuto dell'Associazione abbia riportato l'approvazione da parte della Giunta regionale e sia redatto in conformità di quanto stabilito dal successivo articolo 5;

c) che la località in cui viene istituita la «Pro-Loco» abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

d) che l'Associazione abbia almeno un numero di venticinque iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di quaranta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti (4);

e) che nella stessa località non esista già un'altra «Pro-Loco» riconosciuta ai sensi della presente legge.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, L.R. 18 luglio 2008, n. 20*.

Art. 5

1. Lo statuto delle Associazioni «Pro-Loco», ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai princìpi di democrazia ed in particolare deve prevedere:

a) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato (5);

b) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione aperta a chiunque ne faccia richiesta (6);

e) che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sia devoluto a fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale (7) (8).

1-bis. Le Pro-Loco che intendono modificare lo statuto, secondo la normativa vigente, possono procedere con registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (9).

---

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, *L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre esperti, che possono essere anche Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei tre rappresentanti è indicato dalla minoranza;».

(6) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, *L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, *L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «e) che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, siano devoluti ai Comuni in cui l'Associazione ha sede.».

(8) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 1-bis ad opera dell'*art. 2, comma 1, lettera d)*, *L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 22 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

Art. 6

1. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalità promozionali (10).

2. Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Loco" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto (11).

3. Il contributo regionale viene erogato direttamente alle Associazioni Pro-Loco (12).

4. Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Loco" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune (13).

5. La concessione dei contributi, su proposta dell'Assessore al Turismo, è disposta dalla Giunta regionale di intesa con la Commissione consiliare competente.

---

(10) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 18 luglio 2008, n. 20* e così numerato successivamente in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le «Pro-Loco» iscritte all'albo dovranno

trasmettere alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere.».

(12) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il contributo regionale viene erogato, con destinazione vincolata, ai Comuni sedi di Associazioni «Pro-Loco» richiedenti.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 18 luglio 2008, n. 20* (vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 3 della stessa legge) e così numerato successivamente in sede redazionale, in quanto privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario terzo comma con l'attuale comma 3, come precisato nella relativa nota. Il testo originario era così formulato: «Le «Pro-Loco» debbono tassativamente trasmettere alla Giunta, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.».

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberato della Giunta, può disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione «Pro-Loco», allorché vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti di Istituto.

Art. 8

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo capitolo n. 2521 denominato: "Contributi ai Comuni con destinazione vincolata, per attività delle «Pro-Loco», previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2596 del Bilancio 1977" (14).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.

---

(14) Comma così corretto dall'articolo unico della *L.R. 18 luglio 1977, n. 21*.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra In vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. PIEMONTE 7 aprile 2000, n. 36 [(1)].

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco [(2)].

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 2000, n. 15.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° luglio 2002, n. 33-6463*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità. naturalistiche culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi comuni o frazioni.

Art. 2
Associazioni pro loco: compiti e obiettivi.

l. Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una, fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica ambiente;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri Enti in accordo con le Aziende turistiche locali (A.T.L.);

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici.

Art. 3

Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte e comitati provinciali: riconoscimento dell'attività.

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro poco d'Italia (U.N.P.L.I.), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico - amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.

2. Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell'U.N.P.L.I. che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

3. Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attività dei comitati provinciali, rappresenta l'U.N.P.L.I. nei confronti degli Enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.

4. La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.

Art. 4

Albo delle associazioni turistiche pro loco.

1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1 (3).

---

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 40, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Albo delle associazioni turistiche pro loco. 1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.

2. Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;

b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico

o prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;

c) svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;

d) la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1.».

Art. 5

Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco.

1. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'U.N.P.L.I.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.

3. La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.

5. Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall'*articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75* (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 6

Contributi alle associazioni pro loco [4].

1. Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività [5].

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero [6].

2-bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'*articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) [7].

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.

4. Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.

---

(4) Vedi la *Delib.G.R. 27 novembre 2000, n. 58-1479* con la quale sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri per la concessione dei contributi, per l'anno 2000. Con *Delib.G.R. 11 giugno 2001, n. 70-3239* e con *Delib.G.R. 7 dicembre 2017, n. 34-6094* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

(5) Comma così modificato dall'*art. 48 comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(6) Comma così modificato dall'*art. 48 comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 48 comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

Art. 7
Finanziamento del programma di attività dell'U.N.P.L.I.

1. La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell'U.N.P.L.I.

2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.

Art. 8
Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'U.N.P.L.I.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività" e "contributi all'Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività", e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.

Art. 9
Norme abrogative.

1. Sono abrogati :

a) l'*articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall'*articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31*;

b) l'*articolo 28 della L.R. n. 12/1987*;

c) il comma 3-bis dell'*articolo 38 della L.R. n. 12/1987*, aggiunto dalla *L.R. n. 31/1998*;

d) la *legge regionale 12 giugno 1991, n. 24* (Modifiche alla *legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera");

e) la *legge regionale 11 novembre 1998, n. 31* (Modifiche della *legge regionale 5 marzo 1987, n. 12* "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera"), da ultimo modificata dalla *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*.

Art. 10
Norma transitoria.

1. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all'*articolo 28 della L.R. n. 12/1987*, e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'articolo 4 salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L.R. PUGLIA 11 giugno 2018, n. 25 [(1)].

Disciplina delle associazioni Pro loco.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 giugno 2018, n. 80.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all'attrattività del proprio territorio.

Art. 2 *Definizione e ambito d'intervento.*

1. Le pro loco sono associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica e sociale delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l'esercizio delle attività e professioni turistiche:

a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;

b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;

c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

2. Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell'ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente interessate.

3. Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

Art. 3 *Albo regionale delle associazioni pro loco.*

1. È istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia, l'Albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:

a) fruire della denominazione "Pro loco";
b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia;
c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;
d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all'articolo 11.

4. L'Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Albo regionale istituito ai sensi della *legge regionale 11 maggio 1990, n. 27* (Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della *L.R. 28 agosto 1979, n. 51*), sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di nuova formazione.

6. Le associazioni iscritte di cui al comma 5 devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni, inclusi i contenuti degli statuti che devono essere adeguati allo statuto tipo allegato alla presente legge.

7. L'Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 4 *Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.*

1. Può essere iscritta all'Albo regionale l'associazione pro loco che svolge le attività previste dall'articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;
c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;
d) disponga di adeguati locali sociali.

Art. 5 *Statuto delle associazioni pro loco.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto deve prevedere:

a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;
b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;
c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;
e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

2. Lo statuto deve essere conforme a quello tipo, allegato "A" alle presenti disposizioni.

3. La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 6 *Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco.*

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul territorio provinciale.

3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

4. Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio regionale.

5. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

6. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia regionale turismo (ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 7 *Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
c) elenco soci;
d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco.

4. Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) la variazione di sede di un'associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all'interno dello stesso comune;
c) lo scioglimento dell'associazione.

5. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

6. Nel caso in cui più associazioni richiedano in pari data l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti elementi:

a) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi sottoscrittori dimostrano una specifica esperienza in materia turistica-culturale;
b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità.

7. A parità di requisiti si fa ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni all'Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

Art. 8 *Comitato regionale UNPLI.*

1. Il Comitato regionale della Puglia dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell'articolo 6.

1-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione

7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei contributi regionali e le modalità di rendicontazione [(2)].

---

(2) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 1, L.R. 10 agosto 2018, n. 44*, a decorrere dal 13 agosto 2018.

Art. 9 *Attività di vigilanza, controllo e verifica.*

1. La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:

a) esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;
b) verifica con cadenza triennale l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, entro il 30 marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

Art. 10 *Cancellazione dall'Albo regionale.*

1. Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

2. La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento della causa di cancellazione.

Art. 11 *Convenzioni e collaborazioni.*

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:

a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all'articolo 6, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

Art. 12 *Bandi per contributi regionali.*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

3. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:

a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;

b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;

c) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14 *Abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *L.R. n. 27/1990*.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato A
Statuto tipo "Associazione Pro loco"

Art. 1 *Costituzione, denominazione e sede.*

1.1 In data _____, presso il nota io dott. _____ in _____,/presso _____, è stata costituita, con atto pubblico n. _____ registrato a _____ il _____,/scrittura privata autenticata/registrata a _____ il _____ l'Associazione _____ con sede legale nel Comune di _____.

1.2 L'Associazione assumerà la denominazione Pro loco a seguito dell'iscrizione nell'Albo regionale.

1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

Art. 2 *Caratteristiche e competenza territoriale.*

2.1 La Pro loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa svolge la sua attività nel territorio del Comune di _____ (o nella località).

2.3 Nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale può operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le Pro loco territorialmente interessate.

Art. 3 *Finalità.*

3.1 La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l'associazione;
b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;
c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica;
d) promozione di attività di utilità e solidarietà sociale.

3.2 La Pro loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Puglia anche tramite l'Agenzia regionale *Pugliapromozione.*

Art. 4 *Finanziamento e patrimonio.*

4.1 Il patrimonio della Pro loco è formato da:

a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il _____ di ogni anno;
b) contributi di cittadini privati;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche.

4.2 I beni materiali acquistati dalla Pro loco devono risultare in un apposito registro inventario.

Art. 5 *Soci.*

5.1 L'attività dell'associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2 I soci della Pro loco si distinguono in soci *Ordinari, Sostenitori, Benemeriti* e *Onorari.*

a) Sono *soci Ordinari* tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie *(in via esemplificativa villeggianti, ex residenti)* possano essere interessati all'attività della Pro loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
b) Sono *soci Sostenitori* coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
c) Sono *soci Benemeriti* i soci nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro loco.
d) Sono *soci Onorari* le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio d'Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

5.3 I *soci benemeriti* e *onorari* sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.4 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 *Diritti e Doveri.*

6.1 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro loco;
c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro loco.

6.2 Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.3 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico e non operare in concorrenza con l'attività della Pro loco.

Art. 7 *Ammissione e perdita di qualifica di socio.*

7.1 L'ammissione a socio della Pro loco *viene* deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.2 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la Pro loco, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro loco o incompatibile con le attività della stessa.

7.3 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Pro loco ai sensi dell'Art. 7.2, con obbligo di rendere nota la motivazione.

Art. 8 *Organi.*

8.1 Sono organi della Pro loco:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio d'Amministrazione;
c) il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Presidente onorario.

Art. 9 *L'Assemblea dei Soci.*

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 l'Assemblea ordinaria *deve* essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al *voto.*

9.8 L'Assemblea delibera con il votofavorevole della maggioranza dei votanti *(gli astenuti non sono considerati votanti).*

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro loco.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio d'Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio d'Amministrazione.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti *(gli astenuti non sono considerati votanti).*

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti *(gli astenuti non sono considerati votanti).*

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Le sedute dell'Assemblea dei soci devono essere pubblicizzate.

Art. 10 *Il Consiglio d'Amministrazione.*

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dal l'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino al massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione in seno al Consiglio d'Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.8 il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro loco entro il _____ decade automaticamente dalla carica.

10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

10.11 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

10.12 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.13 Le sedute del Consiglio d'Amministrazione devono essere pubblicizzate.

Art. 11 *Presidente e Vice Presidente.*

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d'Amministrazione. Possono essere riconfermati.

11.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro loco.

11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro loco.

11.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 *Il Segretario e il Tesoriere.*

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro loco e le relative registrazioni.

12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d'Amministrazione;
b) redige la stesura dei bilanci;
c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 *Il Collegio dei Revisori dei Conti.*

13.1 il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall'Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

13.2 I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 *Il Presidente Onorario.*

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro loco.

14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d'Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 *Disposizioni Varie.*

15.1 La Pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro loco sono gratuite e sono in compatibili con cariche politiche e amministrative.

15.5 il Consiglio d'Amministrazione delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro loco nell'ambito delle attività istituzionali.

15.6 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro loco presso l'Ufficio di Registro competente.

15. La Pro loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.

15.8 La Pro loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.9 La Pro loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.10 Tutte le cariche all'interno della Pro loco sono elettive.

Art. 16 *Scioglimento dello Pro loco.*

16.1 La Pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

16.2 Lo scioglimento della Pro loco deve essere comunicato alla Struttura regionale competente per materia nonché al Comune di sede.

16.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

16.4 Nel caso di scioglimento della Pro loco, esauditi i debiti pendenti, i beni residui saranno devoluti ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 17 *Riferimenti legislativi.*

17.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro loco e nella legge sulle Pro loco della Regione Puglia.

Art. 18 *Norma transitoria.*

18.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a il _____ ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 (ART. 16)

Testo unico del sistema turistico regionale.

Art. 16 Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l'iscrizione agli albi delle associazioni proloco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

4. L'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;

b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.

TOSCANA

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (ARTT. 9-12)

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

Art. 9

Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della l.r. 86/2016)

1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica.

2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:

a) predispone un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di erogazione delle informazioni;

b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare.

Art. 10

Segni distintivi (art. 3, comma 1, lettera f) della l.r. 86/2016)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.

2. L’atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell’articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.

Capo II

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 11

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016)

1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda

corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico.

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo.

3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:

a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;

b) della data di iscrizione;

c) della sede dell'associazione.

Art. 12

Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016)

1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all’aggiornamento dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:

a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;

b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico;

c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.

3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.

L.R. UMBRIA 10-7-2017 n. 8 (ART. 14)

Legislazione turistica regionale.

Art. 14 Associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.

2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

3. È istituito l'elenco regionale delle pro-loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1 (2).

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Reg.reg. 31 gennaio 2019, n. 2.

Reg. reg. UMBRIA 31 gennaio 2019, n. 2 [(1)].

Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'*articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8* (Legislazione turistica regionale).

---

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 5 febbraio 2019, n. 7.

La Giunta regionale

ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'*articolo 39, comma 1* dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'*articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8* (Legislazione turistica regionale), disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nell'elenco regionale delle pro-loco, di seguito denominato elenco, e per il sostegno alle stesse.

2. Le pro-loco, ai sensi dell'*articolo 14 della L.R. 8/2017*, sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, strumento dell'accoglienza turistica di base, che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori di riferimento.

CAPO II

Elenco regionale delle pro-loco

Art. 2 *Criteri per l'iscrizione nell'elenco.*

1. L'elenco è costituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, di seguito denominata struttura regionale, ed è pubblicato nel sito istituzionale regionale. La struttura regionale provvede, altresì, anche alla gestione e all'aggiornamento dello stesso elenco.

2. Per l'iscrizione nell'elenco le associazioni di cui all'*articolo 1, comma 2* devono possedere tutti i seguenti requisiti:

a) essere ubicate in località con caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche ed enogastronomiche atte a valorizzare il territorio di riferimento;
b) avere un numero di soci non inferiore a trenta;
c) essere costituite da almeno due anni e svolgere la propria attività negli ambiti di cui all'*articolo 1, comma 2*, per il medesimo periodo;
d) prevedere l'assenza dello scopo di lucro nello statuto e/o nell'atto costitutivo.

Art. 3 *Modalità e procedure per l'iscrizione nell'elenco.*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'associazione presenta alla struttura regionale apposita domanda utilizzando il modello predisposto dalla medesima struttura, pubblicato sul sito istituzionale regionale. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le dichiarazioni, rese ai sensi degli *articoli 46* e *47* del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui all'*articolo 2*.

2. La domanda è corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione dettagliata sulle attività svolte atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'associazione per almeno due anni negli ambiti di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera a)*.

3. La struttura regionale richiede al comune ove ha sede l'associazione di esprimere parere sull'iscrizione della stessa nell'elenco, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla struttura regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sentita l'Unione Nazionale Pro-loco d'Italia Umbria, di seguito denominata UNPLI Umbria.

Art. 4 *Vigilanza, controllo e cancellazione dall'elenco.*

1. Il comune competente per territorio, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera f) della L.R. 8/2017*, esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle attività delle pro-loco e ne comunica gli esiti alla struttura regionale.

2. La struttura regionale, qualora il comune accerti la perdita di uno o più requisiti di cui al presente regolamento o verifichi l'inattività della pro-loco per almeno due anni, sentita l'UNPLI Umbria, cancella la stessa dall'elenco.

CAPO III

Modalità, criteri e procedure per l'erogazione dei contributi

Art. 5 *Destinatari ed erogazione dei contributi.*

1. Le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento trovano copertura finanziaria in apposito capitolo del bilancio regionale.

2. Possono accedere ai contributi le pro-loco iscritte nell'elenco e l'UNPLI Umbria.

3. La quota di contributo destinata all'UNPLI Umbria non può essere superiore al venticinque per cento dello stanziamento annuale.

4. I contributi sono erogati per le iniziative e per le attività che si riferiscono all'anno di presentazione della domanda.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce annualmente la quantificazione minima e massima dei contributi e i criteri per la ripartizione degli stessi.

Art. 6 *Presentazione delle domande.*

1. L'associazione che intende ottenere il contributo presenta alla struttura regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda utilizzando il modello predisposto dalla medesima struttura, pubblicato sul sito istituzionale regionale.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ed è presentata con una delle seguenti modalità:

a) spedita tramite posta elettronica certificata (PEC): in tal caso fa fede la data di trasmissione;
b) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
c) consegnata a mano: in tal caso, fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio protocollo regionale.

3. La domanda presentata dalle pro-loco deve essere corredata:

a) da una relazione dettagliata sulle iniziative e/o sulle attività riferita all'anno in cui si richiede il contributo, evidenziando le finalità che si intendono perseguire e gli obiettivi da raggiungere;
b) da una copia della convenzione, qualora questa sia stata stipulata con un ente locale per la gestione di musei e/o aree verdi;
c) dal prospetto finanziario che riporta in modo analitico le uscite e le entrate previste per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo.

4. La domanda presentata da UNPLI Umbria deve essere corredata:

a) da una relazione dettagliata sull'attività svolta a supporto delle pro-loco relativamente all'anno in cui si richiede il contributo;
b) dal prospetto finanziario che riporta in modo analitico le uscite e le entrate previste per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo.

5. La domanda carente della documentazione di cui ai commi 3 e 4 è oggetto di richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'*articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8* (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

6. La domanda è esclusa se presentata:

a) oltre il termine del 31 maggio di ogni anno;
b) con modalità difformi da quelle stabilite dal comma 2;
c) priva di sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente.

7. È altresì esclusa la domanda nel caso in cui la pro-loco e l'UNPLI Umbria, alla data di cui al comma 1, non hanno rendicontato il contributo assegnato con le risorse finanziarie di cui all'*articolo 5*, in uno dei due anni precedenti l'assegnazione, salvo che gli stessi non abbiano espressamente rinunciato al contributo.

8. L'istruttoria delle domande è effettuata dalla struttura regionale che ne comunica l'esito al Comitato tecnico di valutazione di cui all'*articolo 7*, di seguito denominato Comitato, per la valutazione secondo i criteri di cui agli *articoli 8* e *9*.

Art. 7 *Comitato tecnico di valutazione.*

1. Il Comitato ha una composizione variabile ed è articolato con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso di valutazione delle domande delle pro-loco, il Comitato è composto dal:

a) dirigente regionale competente in materia di turismo, con funzioni di coordinamento;
b) dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;
c) presidente dell'UNPLI Umbria.

3. Nel caso di valutazione delle domande dell'UNPLI Umbria, il Comitato è composto dal:

a) dirigente regionale competente in materia di turismo, con funzioni di coordinamento;
b) dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;
c) dirigente regionale competente in materia di rapporti con i livelli di Governo.

4. Le funzioni di segretaria del Comitato sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di turismo.

5. Il Comitato, entro il 31 agosto di ogni anno, effettua la valutazione delle domande secondo i criteri di cui agli *articoli 8* e *9*, e, per le pro-loco, assegna il relativo punteggio e redige l'elenco in ordine di maggior punteggio conseguito.

Art. 8 *Criteri per la valutazione delle domande presentate dalle pro-loco.*

1. Il Comitato valuta le domande di contributo presentate dalle pro-loco, sulla base dei seguenti criteri:

a) servizio di informazione ed accoglienza di cui all'*articolo 13 della L.R. 8/2017* (punti 8);
b) rilevanza turistica, coerenza e complementarietà con la programmazione turistica regionale ed idoneità della stessa alla promozione dell'Umbria (da 0 a 10 punti);
c) totale utilizzo nelle sagre di cui all'*articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2* (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande), di prodotti tipici e di qualità inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'*articolo 2 del D.M. 8 settembre 1999, n. 350* del Ministero delle Politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*) o comunque utilizzo di prodotti classificati e riconosciuti

come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Umbria e/o prodotti da filiera corta a chilometri zero (punti 2);

d) gestione di musei e/o di aree verdi, in convenzione con enti locali (da 0 a 10 punti).

Art. 9 *Criteri per la valutazione della domanda presentata da UNPLI Umbria.*

1. Il Comitato valuta la domanda di contributo presentata da UNPLI Umbria, sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento di un numero minimo di attività a supporto delle pro-loco pari a 4: (massimo 25% dello stanziamento annuale di bilancio);

b) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 3: (massimo 20% dello stanziamento annuale di bilancio);

c) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 2: (massimo 10% dello stanziamento annuale di bilancio);

d) svolgimento di un numero di attività a supporto delle pro-loco pari a 1: (massimo 5% dello stanziamento annuale di bilancio).

Art. 10 *Assegnazione ed erogazione dei contributi.*

1. La struttura regionale assegna i contributi ai beneficiari e stabilisce altresì il termine entro il quale gli stessi sono tenuti a presentare la documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione della seguente documentazione:

a) relazione consuntiva dell'attività svolta;

b) prospetto finanziario a consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per le iniziative e/o per le attività oggetto di contributo;

c) copia delle fatture comprovanti le spese sostenute, a copertura del contributo concesso;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia delle fatture di cui alla lettera c) resa ai sensi degli *articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000*;

e) comunicazione dei dati necessari per l'erogazione dei contributi, ai sensi della normativa vigente, resa su apposito modello predisposto dalla struttura regionale, pubblicato nel sito istituzionale regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

L.R. VENETO 22 ottobre 2014, n. 34 [(1)].

Disciplina delle associazioni pro loco.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 ottobre 2014, n. 103.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità.*

1. Ai sensi della presente legge, la Regione del Veneto riconosce come associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa, consista nello svolgimento delle attività di cui all'*articolo 2* e concorra alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio.

Art. 2 *Associazioni Pro Loco e loro attività.*

1. L'attività delle Pro Loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'*articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11* "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

2. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, i consorzi di Pro Loco possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti e, con riguardo ai comuni in cui non operano Pro Loco, i consorzi di Pro Loco possono concludere accordi con i comuni stessi.

Art. 3 *Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e sue articolazioni.*

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività entro il territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI.

Art. 4 *Albo regionale.*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Pro Loco.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale è presentata alla Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Pro Loco e comunicata al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. L'iscrizione all'albo regionale costituisce requisito per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;
b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

4. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione.

Art. 5 *Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale.*

1. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco che svolga le attività previste dall'*articolo 2* da almeno un anno e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'albo regionale. Possono essere riconosciute anche più Pro Loco per comune, purché non operanti nella medesima località, sentito il parere del comune;
b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'*articolo 6*.

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Giunta regionale, e, per conoscenza, al Comitato regionale dell'UNPLI.

3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'albo regionale della Pro Loco che si sciolga volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 o che svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli *articoli 1* e *2*.

Art. 6 *Statuto delle Pro Loco.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, lo statuto della Pro Loco deve prevedere:

a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità e attività di cui agli *articoli 1* e *2*;
d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.

Art. 7 *Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI* [(2)]*.*

1. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI di cui all'*articolo 3*, per lo svolgimento delle attività di cui all'*articolo 2*, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

---

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2014, n. 2753* e la *Delib.G.R. 14 maggio 2019, n. 621*.

Art. 8 *Bandi per i contributi regionali* [(4)]*.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per le finalità previste dall'*articolo 1*, disciplina con il provvedimento di cui all'*articolo 10* i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'*articolo 2*, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale [(3)]:

a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;

b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.

---

(3) Alinea così modificato dall' *art. 26, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 74* della medesima legge).

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 luglio 2016, n. 1173*.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione degli *articoli 7* e *8*, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello stanziamento finalizzato alle attività regionali di informazione e accoglienza turistica (capitolo 102078).

Art. 10 *Disposizioni integrative e attuative.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta disposizioni integrative e applicative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui all'articolo 8.

Art. 11 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli *articoli 3, comma 1, lettera l)*, e *4, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33* "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
b) l'*articolo 22 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11* "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. L'*articolo 50, comma 4, lettera h), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11*, è abrogato a decorrere dall'istituzione dell'albo regionale di cui all'*articolo 4* della presente legge.

Art. 12 *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi dall'*articolo 11* della presente legge, sono iscritte d'ufficio all'albo regionale di cui all'*articolo 4* e presentano, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'*articolo 10*, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'*articolo 5*. Decorso inutilmente tale termine, le Pro Loco sono cancellate dall'albo regionale, in conformità alle previsioni dell'*articolo 5, comma 3*.

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.